

Rapporto 2013 sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	GENESI DELLA LEGGE	3
3	CARATTERISTICHE DELLA LEGGE	6
4	PREPARATIVI PER L'ENTRATA IN VIGORE	6
4.1	Gruppo di lavoro	6
4.2	Formazione.....	7
4.3	Informazione	7
5	APPLICAZIONE DELLA LEGGE	9
5.1	Servizio di consulenza per la trasparenza.....	9
5.2	Informazione attiva.....	11
5.3	Informazione passiva	11
5.4	Problematiche.....	14
6	MEDIAZIONE E RICORSI	14
6.1	Commissione di mediazione indipendente LIT	14
6.2	Commissione cantonale per la protezione dei dati	16
7	COSTI DELLA LEGGE.....	16
8	CONCLUSIONI.....	17

I INTRODUZIONE

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) e il relativo regolamento (RLIT), entrati in vigore il 1. gennaio 2013, disciplinano l'informazione attiva (le informazioni che le autorità comunicano al pubblico, autonomamente o tramite i media) e passiva (il diritto accesso ai documenti ufficiali).

Sostituendo al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza, la legge ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione del cittadino alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato.

Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione corretta, adeguata e tempestiva, dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali, tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se l'autorità responsabile rifiuta o limita il diritto di accesso, il richiedente ha la possibilità di rivolgersi a un organo di mediazione e di richiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

Questo rapporto, dopo aver descritto la genesi, le caratteristiche ed i preparativi in vista dell'entrata in vigore della legge, esamina la sua applicazione nell'anno 2013 e ne trae le prime conclusioni.


2 GENESI DELLA LEGGE

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni individuo di accedere ai documenti ufficiali, è un principio oggi riconosciuto da molti Paesi; deriva dal diritto alla libertà di opinione e d'informazione, garantito dalle costituzioni democratiche moderne.

La Svezia lo ha introdotto nel lontano 1766, ma è solo dopo gli anni cinquanta del secolo scorso che il principio ha iniziato a propagarsi nel mondo (Finlandia, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi ecc.).

La sua diffusione ha subito un'accelerazione negli anni novanta, raggiungendo anche la Svizzera, dove la Costituzione federale sancisce il diritto di ricevere informazioni (art. 16 cpv. 3), ma non quello di avere accesso ai documenti ufficiali.

Il Canton Berna è stato il primo a fare entrare in vigore una legge, nel 1995, seguito a distanza di anni da altri Cantoni e dalla Confederazione, nel 2006.



In Ticino **la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato è entrata in vigore il 1. gennaio 2013**, ma il tema è dibattuto sin dalla seconda metà degli anni ottanta:

1986 > iniziativa parlamentare di Dario Robbiani, accolta dal Gran Consiglio nel 1990, alla quale il Consiglio di Stato non diede seguito;

1988 > iniziativa parlamentare di Carla Agustoni e Cristiana Storelli, respinta dal Gran Consiglio nel 1989;

- 1993 > iniziativa parlamentare di Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari «Per una legge sull'informazione», accolta dal Gran Consiglio nel 1995, che diede mandato al Consiglio di Stato di elaborare un disegno di legge;
- 2001 > il gruppo di lavoro del Consiglio di Stato presentò il progetto di *Legge sulla pubblicità dei documenti amministrativi e sull'informazione del pubblico*, progetto innovativo, ispirato a soluzioni di altri Stati piuttosto che a quelle del solo Cantone che aveva adottato una legge; la procedura di consultazione non raccolse però sufficienti consensi;
- 2007 > l'iniziativa popolare legislativa «Per una legge sulla trasparenza dello Stato» portò alla creazione di un nuovo gruppo di lavoro, che nel 2009 elaborò il progetto di *Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, che diede riscontro anche all'iniziativa Simoneschi-Cortesi del 1993;
- 2011 > nel mese di marzo il Gran Consiglio adottò la legge, che però non soddisfaceva gli iniziattivisti poiché si applicava solo ai documenti ufficiali prodotti in futuro ed escludeva l'accesso ai verbali degli organi che siedono a porte chiuse; a novembre fu trovato un compromesso che permise il ritiro dell'iniziativa: venne introdotta l'accessibilità di tutti i documenti ufficiali, anche quelli confezionati prima dell'entrata in vigore della legge («allo stato in cui essi si trovano»).



Genesi della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato

3 CARATTERISTICHE DELLA LEGGE

Le leggi svizzere sulla trasparenza spesso si ispirano l'una all'altra ma non sono uguali; quella ticinese ha le seguenti caratteristiche principali:

- disciplina l'informazione attiva, cioè le informazioni diffuse spontaneamente dalle autorità e l'informazione passiva, il diritto di accesso ai documenti;
- sono sottoposte alla legge le autorità esecutive, legislative e giudiziarie così come Comuni, enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria, organismi incaricati di compiti pubblici;
- l'accesso è accordato a tutte le persone, maggiorenni o minorenni, capaci di discernimento;
- sono accessibili tutti i documenti ufficiali con alcune eccezioni: verbali di autorità che deliberano a porte chiuse, procedimenti in corso, interessi pubblici o privati preponderanti;
- la legge si applica anche ai documenti elaborati prima della sua entrata in vigore;
- il termine per la risposta alle domande di accesso è di regola quindici giorni;
- la consultazione dei documenti è gratuita;
- i richiedenti l'accesso insoddisfatti dalla risposta dell'autorità possono rivolgersi ad un organo di mediazione indipendente.

4 PREPARATIVI PER L'ENTRATA IN VIGORE

4.1 Gruppo di lavoro

Nel 2010, in vista della futura entrata in vigore della LIT, fu istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale denominato "accesso agli atti", presieduto dal Cancelliere dello Stato, composto da rappresentanti della Cancelleria, dei Dipartimenti, dei Comuni, dell'Archivio di Stato, del Centro dei sistemi informativi e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Questo gruppo, che aveva il compito di formulare proposte organizzative e di predisporre gli strumenti per l'applicazione della legge, ha:

- analizzato e seguito i lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge, comprese le richieste dei promotori dell'iniziativa popolare;
- aggiornato il regolamento sulla gestione dei documenti nell'Amministrazione cantonale (allestito nel 2009 da un gruppo di lavoro ristretto) ed esaminato il regolamento di

- applicazione della LIT (redatto nel 2012 da un gruppo di lavoro ristretto); entrambi questi atti normativi sono poi entrati in vigore il 1. gennaio 2013 contemporaneamente alla legge;
- ascoltato l'Unione segretari comunali ticinesi e i responsabili di alcuni settori del Cantone;
 - valutato le esperienze di altri Cantoni e della Confederazione;
 - esaminato la documentazione predisposta dal servizio della Cancelleria incaricato della consulenza in materia LIT.

4.2 Formazione

Prima dell'entrata in vigore di una nuova legge è necessario formare il personale chiamato ad applicarla, a maggior ragione se tale legge comporta un cambio di paradigma, cioè il passaggio dal tradizionale principio della segretezza a quello della pubblicità.

Sono stati organizzati, anche in collaborazione con il Centro di formazione per gli enti locali e la Commissione per la formazione dei segretari comunali, **dieci incontri formativi, della durata di totale 42 ore, che hanno coinvolto 544 partecipanti** (segretari e funzionari comunali, funzionari dirigenti e collaboratori dell'Amministrazione cantonale).

Durante gli incontri, oltre alla LIT, sono state illustrate la Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch, entrata in vigore il 1. giugno 2012) e la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP, entrata in vigore il 19 luglio 1990); tali leggi compongono una trilogia che permette al Ticino di avere un quadro legale che disciplina tutta la vita di un documento, dalla sua creazione alla sua archiviazione oppure alla sua distruzione.

4.3 Informazione

Per spiegare la nuova legislazione è stata allestita la **Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza**, costantemente aggiornata alla luce delle esperienze dedotte dall'applicazione della LIT.

È stata inoltre curata la parte dedicata alla trasparenza del nuovo manuale della Sezione degli enti locali *La gestione della Qualità nel Comune ticinese*.

Il principale vettore di informazioni sulla nuova legge è, dal mese di dicembre 2012, uno **spazio web** consultabile all'indirizzo breve **www.ti.ch/trasparenza**

In questo spazio viene spiegato a chi si applica la legge e quali documenti sono accessibili; è poi illustrata la procedura di accesso, anche con l'aiuto di uno schema.

Inoltre sono scaricabili il formulario per esercitare il diritto di accesso, le lettere tipo per il pubblico e le autorità, i materiali legislativi e la guida alla legge.

Non mancano infine pagine concernenti giurisprudenza, risposte alle domande frequenti, casi pratici, glossario e collegamenti utili.

Le pagine, pubblicizzate da un collegamento sempre presente nella pagina iniziale del sito del Cantone, nel 2013 sono state visualizzate 13'841 volte.

Pagina iniziale dello spazio web dedicato alla LIT

La legge è stata inoltre promossa per mezzo di comunicati stampa e interviste ai media.

5 APPLICAZIONE DELLA LEGGE


5.1 Servizio di consulenza per la trasparenza

La Cancelleria dello Stato, centro di competenze in materia, ha individuato nell'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza il servizio incaricato di fornire consulenza al pubblico e alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi sottoposti alla legge, assicurare l'informazione e la formazione e coordinare l'attuazione della legge.

Nel 2013 il servizio ha fornito 173 consulenze, molte delle quali hanno richiesto approfondimenti giuridici; infatti non esistono né prassi né giurisprudenza cantonali (le prime tre decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono state pronunciate alla fine dell'anno) e spesso è necessario soppesare interessi contrastanti e tenere conto delle esigenze di protezione dei dati personali.

La legge prevede che le domande d'accesso siano evase il più presto possibile, di regola entro quindici giorni (prorogabili in alcuni casi); considerati questi tempi ridotti, il servizio deve quasi sempre fornire risposte sollecitamente.


Il picco delle consulenze è coinciso con il mese di entrata in vigore della legge.



Rispetto ad altri Cantoni, il numero di consulenze fornite in Ticino appare essere più elevato.

Come mostrato dal primo dei grafici, **la maggior parte delle richieste di consulenza è giunta dai Comuni**, anche perché quasi tutte le richieste provenienti dalla Sezione degli enti locali (SEL) sono state la conseguenza di sollecitazioni comunali.

Il secondo grafico, che illustra l'ambito delle richieste di consulenza, evidenzia in maniera ancora più marcata il fatto che la LIT abbia interessato soprattutto i Comuni.



Le consulenze sono state di vario genere e hanno riguardato soprattutto la procedura da seguire e l'accessibilità o meno di singoli documenti, in particolare quelli in materia di edilizia privata, di opere e di commesse pubbliche.

Le attività del servizio per quanto riguarda la formazione e l'informazione sono state descritte nel capitolo precedente; queste attività, insieme alla consulenza, hanno permesso di agevolare l'attuazione della legge.

Il servizio ha potuto contare sull'ottima collaborazione dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, della Sezione degli enti locali e dell'Archivio di Stato.

5.2 Informazione attiva

L'obbligo per le autorità di informare adeguatamente la popolazione sulle proprie attività è sancito dall'art. 56 della Costituzione cantonale.

La LIT ribadisce il principio fondamentale dell'informazione del pubblico e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, ove sussista un interesse generale e non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti, privilegiando la pubblicazione su Internet e comunicando ai media rispettando la parità di trattamento.

Negli ultimi anni le autorità hanno avviato un percorso che ha permesso di migliorare la loro comunicazione istituzionale, anche sfruttando le potenzialità delle tecnologie informatiche.

Le informazioni e i documenti messi a disposizione proattivamente su Internet da Comuni e Cantone sono in aumento e contribuiscono a rendere più trasparenti le amministrazioni.

Per quanto riguarda l'informazione sull'attività delle autorità cantonali, nel corso del 2013 è stato in particolare riattivato il Servizio informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC), la cui direzione *ad interim* è assicurata dal Cancelliere dello Stato. Fra i primi compiti svolti dal Servizio vi è stata la ripresa delle attività del Gruppo interdipartimentale per la comunicazione (GIC).

Nel settembre 2013, il Consiglio di Stato ha quindi approvato una revisione completa delle Direttive per la comunicazione dell'Amministrazione cantonale, la cui versione precedente risaliva al 2002; il documento sancisce il principio secondo il quale le istituzioni applicano verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.

Il Governo ha poi approvato anche una nuova direttiva che disciplina la propria comunicazione in occasione di votazioni cantonali e federali, con l'obiettivo di favorire una corretta formazione dell'opinione pubblica sugli oggetti sottoposti a consultazione.

5.3 Informazione passiva


Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti alla Cancelleria dello Stato tramite un formulario messo a disposizione su Internet rivelano che nel 2013 sono state presentate **131 domande di accesso a documenti ufficiali**.

Si tratta di un **valore più elevato rispetto ad altri Cantoni** (vedi ad esempio Friburgo, dove nel 2013 le domande di accesso sono state 37 - *Rapporto di attività 2013 dell'Autorità cantonale della trasparenza e della protezione dei dati*).

Il primo grafico mostra che **il maggior numero di domande di accesso (109) è stato presentato ai Comuni**; è una conferma della tendenza già emersa in sede di analisi delle richieste di consulenza.

Il secondo grafico evidenzia che **le domande di accesso sono state accolte nel 76% dei casi**, valore che sale all'82% se si considerano le domande accolte in maniera parziale.



Destinatari delle domande di accesso ed esito delle domande

La legge si applica anche agli organi e servizi di enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti pubblici (Patriziati, Parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ETT, FART, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, solo tre domande di accesso hanno interessato queste entità.

Altri dati interessanti:

- **36 Comuni su 135 hanno ricevuto domande di accesso;**
- **il Comune che ha ricevuto più domande ne ha ricevute 14 (11% del totale);**
- **i quattro maggiori centri del Cantone (Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio) hanno ricevuto 12 domande in tutto;**
- **un Comune di meno di mille abitanti ha ricevuto 10 domande** (è il secondo Comune ad aver ricevuto più domande).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2013 **sono stati percepiti emolumenti in 9 casi** (7% del totale).

La legge prevede che le autorità si pronuncino sulle domande di accesso al più presto, entro quindici giorni, termine (d'ordine) che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2013 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 9 volte** (7% del totale).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Presentate	Accettate	Parzialm. respinte	Respinte	Ritirate	Pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	109	83	5	15	2	4	5	8
Amministrazione cantonale	19	15	1	1	1	1	3	1
Altri	3	2	1	0	0	0	1	0
Totale	131	100	7	16	3	5	9	9

Statistica delle domande di accesso

Per quanto riguarda i documenti ufficiali maggiormente richiesti, dodici Comuni hanno indicato quelli concernenti l'ambito edilizio.

5.4 Problematiche

L'applicazione della LIT non è semplice, è spesso necessario procedere alla ponderazione di interessi opposti: da una parte l'interesse del pubblico alla trasparenza, dall'altra gli interessi pubblici o privati che possono giustificare il mantenimento del segreto.

Ai fini di questa valutazione non possono essere presi in considerazione né l'identità del richiedente né il motivo della domanda; infatti il diritto di consultare i documenti è accordato ad ogni persona nella stessa misura, senza la necessità di motivare la domanda o fornire indicazioni sull'uso che verrà fatto dei documenti.

Inoltre quasi sempre viene domandato l'accesso a documenti ufficiali contenenti dati personali di terzi; questi ultimi hanno il diritto di essere consultati e di presentare osservazioni entro dieci giorni.

Di conseguenza devono essere effettuati approfondimenti giuridici e i tempi per arrivare alle prese di posizione si allungano, impegnando le autorità e deludendo chi vorrebbe avere un rapido accesso ai documenti richiesti.

La LIT, così come altre leggi sulla trasparenza, definisce piuttosto genericamente le eccezioni al diritto di accesso; la legge può quindi essere applicata in maniera più o meno restrittiva.

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati, del Tribunale amministrativo e del Tribunale federale permetteranno di ridurre le incertezze interpretative, almeno per quanto concerne i documenti più richiesti.

6 MEDIAZIONE E RICORSI

6.1 Commissione di mediazione indipendente LIT

Per promuovere e facilitare la risoluzione alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, è stata istituita la Commissione di mediazione indipendente LIT, la cui presidenza è assunta dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati, che opera di regola nella composizione di tre membri; nel gennaio 2013 la Commissione ha adottato un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il

funzionamento di questa autorità.

La Commissione desidera ricordare e ringraziare il suo Presidente, dott. Michele Albertini, purtroppo scomparso nei primi giorni del mese di novembre. Questo grave lutto ha privato la Commissione della persona che più di tutte ha contribuito alla sua nascita e impostazione e che ha saputo dirigerla con grande serietà e competenza.

Nel 2013 **la Commissione si è occupata di 13 casi**; 5 concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone mentre 8 ad autorità comunali. Nessuna domanda di mediazione ha riguardato altri enti locali o il parastato.

Per quanto attiene alle materie, 8 casi concernevano il diritto edilizio, dell'ambiente e dell'energia, 1 le finanze pubbliche, 1 le commesse pubbliche, 1 i diritti politici, 1 gli esercizi pubblici e 1 la cittadinanza e gli stranieri.

L'esito della procedura di mediazione è risultato positivo in 7 casi. Di questi, un caso constava di due domande: la prima si è conclusa con una mediazione mentre la seconda era irricevibile poiché la LIT non risultava applicabile. Un altro caso è stato considerato irricevibile per lo stesso motivo, mentre un caso è stato stralciato per ritiro della domanda da parte dell'istante. Due casi sono ancora pendenti davanti alla Commissione: la procedura è stata sospesa per volontà concorde delle parti. Infine, due procedure hanno avuto esito negativo.

Nel complesso il bilancio tratto dal primo anno di attività della Commissione è positivo, ancorché fosse forse lecito attendersi un maggior numero di richieste a motivo della novità legislativa e dell'ampio risalto mediatico che si è sviluppato attorno al tema della trasparenza dello Stato. Nei pochi casi trattati è comunque delineabile una linea comune: si è potuto appurare che dirigendo la discussione con le parti e lasciando loro la facoltà di esprimersi e confrontarsi è più agevole giungere a una soluzione concordata, che forse all'inizio poteva anche apparire poco probabile.

Ciò non è stato possibile appurarlo per uno dei due casi conclusi con esito negativo, essendosi l'autorità comunale ripetutamente rifiutata di dar seguito alle convocazioni di questa Commissione: occorre sottolinearlo soprattutto perché l'atteggiamento di chiusura è stato adottato da un ente pubblico, che si è così posto in contrasto con il senso e lo scopo della normativa sull'informazione e sulla trasparenza.

6.2 Commissione cantonale per la protezione dei dati

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati (CPD-TI).

Al 31 dicembre 2013 **sono stati inoltrati alla Commissione 5 ricorsi** in materia LIT. Tre sono stati evasi con sentenze non impugnate ulteriormente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, uno è stato sospeso su richiesta del ricorrente e di uno era in fase di elaborazione la decisione.

In merito agli argomenti delle tre pronunzie si osserva che:

- una verteva sulla richiesta di un cittadino di poter accedere a dei pareri di un consulente giuridico di una Commissione del Gran Consiglio. In questo caso il gravame è stato parzialmente accolto: la CPD-TI ha ritenuto che i pareri espressi del consulente non costituissero documenti ufficiali accessibili ai sensi della LIT ma che il rapporto della Commissione (che riprende le considerazioni contenute nei predetti pareri) redatto all'indirizzo del Gran Consiglio possa invece essere considerato un documento accessibile e che pertanto nulla impedisca una sua trasmissione al cittadino richiedente;
- le altre due trattavano di gravami avverso le decisioni di un Municipio di mettere a disposizione di un giornale documentazione anonimizzata per la redazione di un articolo. In questo caso i due ricorsi sono stati respinti siccome, da una parte, l'Esecutivo comunale ha esperito correttamente la procedura prevista dalla LIT e dall'altra, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti e considerata l'anonimizzazione imposta alla documentazione, le decisioni erano compatibili con il principio dell'informazione e della trasparenza sancito dall'art. 1 LIT e nel contempo garantivano l'anonimato delle persone citate nei documenti trasmessi.

7 COSTI DELLA LEGGE

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali.

È quindi impossibile calcolare con precisione i costi dell'introduzione del principio di trasparenza; tenuto conto del numero dei partecipanti e della durata della formazione, della quantità di domande di accesso e della difficoltà incontrate nel loro trattamento, questi soggetti hanno dovuto investire almeno 2'000 ore.

Un giurista dell'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza ha riservato circa il 50% del suo tempo alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita sette volte. Per l'adempimento dei compiti della Commissione, il presidente e la segretaria, entrambi funzionari cantonali, hanno usato parte del loro tempo di lavoro; i cinque membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito complessivamente fr. 3'297.60 per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati, si è riunita una volta. Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi in materia LIT, il presidente e il segretario, rispettivamente Pretore e funzionario cantonale, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro; i quattro membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito complessivamente fr. 576.75 per indennità e spese di trasferta.

8 CONCLUSIONI

Con l'introduzione del principio di trasparenza in Ticino, sono stati raggiunti obiettivi importanti, come il miglioramento dei processi decisionali, l'aumento della fiducia nelle istituzioni e l'accrescimento della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica?

Anni di applicazione del principio in Svizzera e valutazioni approfondite affidate ad istituti di ricerca o svolte da esperti non hanno ancora fornito risposte definitive, anche perché il conseguimento di questi ambiziosi obiettivi è influenzato da molti fattori esterni.

Le risposte non possono quindi giungere dal Ticino dopo solo un anno; però i dati forniti e le prime esperienze consentono di trarre conclusioni interessanti.

Alla vigilia dell'entrata in vigore della legge, da alcune parti si temeva una valanga di domande di accesso; il loro numero è stato sì relativamente elevato ma non tale da perturbare il funzionamento delle attività amministrative. La maggioranza dei soggetti sottoposti alla legge

non ha ricevuto nemmeno una domanda; bisogna però rilevare che esistono casi di soggetti che sono stati molto sollecitati.

Non sorprende che la LIT abbia riguardato soprattutto i Comuni, il livello istituzionale più vicino e più a contatto con la popolazione; il fatto però che l'83% delle domande di accesso li abbia interessati va oltre le previsioni.

Tre quarti delle domande sono state accolte (quattro quinti, se si considerano anche le domande parzialmente accolte); un valore che indica che il principio di trasparenza è stato correttamente interpretato. In effetti, almeno in occasione delle consulenze fornite dalla Cancelleria dello Stato, mai è trapelata la volontà di nascondere documenti; piuttosto sono emersi il desiderio e la preoccupazione di applicare correttamente le norme.

Il termine per la presa di posizione (quindici giorni) è stato prorogato solo nel 7% dei casi; un dato forse impreciso per difetto ma che comunque indica la tendenza al rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.

Le procedure di consultazione sono gratuite ma se l'esame e la preparazione dei documenti ufficiali comportano un tempo di lavoro superiore alla mezz'ora, è possibile percepire un emolumento; ciò è avvenuto solo nove volte e quindi verosimilmente il pubblico non ha dovuto sopportare particolari costi per esercitare il diritto di accesso.

In conclusione, al pari della maggioranza dei Cantoni e della Confederazione, il Ticino si è dotato di una moderna legislazione sulla trasparenza e la sta applicando in modo corretto; sarà proprio l'applicazione pratica, tanto da parte delle autorità quanto del pubblico, a determinare il grado di successo della legge.

10 dicembre 2014

www.ti.ch/trasparenza